

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 23/01/2012

Svolgimento del processo

La contribuente proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento in epigrafe, dell'importo di E 164.918,30, per interessi e sanzioni, relative al tardivo versamento di ritenute. Deduceva la contribuente di essersi avvalsa dell'istituto di ravvedimento operoso, versando le ritenute del 2007 il 30/4/2008, versando le relative sanzioni nella misura ridotta del 6%, come previsto dall'art. 13 del Dlgs 472/97.

Si costituiva l'Ufficio deducendo che il ravvedimento non poteva considerarsi realizzato perché i conteggi dimostravano che la contribuente aveva versato interessi insufficienti, e che conseguentemente le sanzioni erano state iscritte a ruolo nella maggior misura del 30%.

Motivi della decisione

L'Agenzia delle Entrate sostiene di non aver potuto accettare il ravvedimento operoso del contribuente in quanto questi ha versato interessi insufficienti.

In pratica, però, nel ravvedimento di E 236.500,00 l'Agenzia riscontra la carenza di 5 (dicansi CINQUE) Euro, nell'altro ravvedimento, su 274.988,00, poco più di cento euro. Su queste basi, l'ufficio ha ritenuto di doversi comportare come se il contribuente non avesse versato nulla, irrogando una sanzione del 30%.

C'è, anche da un punto di vista di politica tributaria, da indurre qualunque contribuente a non avvalersi mai più dell'istituto del ravvedimento operoso .

Per restare nel campo strettamente giuridico, che è quello che ovviamente è l'unico nel quale può muoversi questa commissione, vi è peraltro da osservare che negare la realizzazione del ravvedimento operoso per una differenza così irrisoria è sicuramente contrario ai principi di correttezza e buona fede cui deve informarsi l'azione dell'Amministrazione in genere e quella dell'Agenzia delle Entrate nei confronti del contribuente.

AmMESSO che i conteggi dell'amministrazione siano esatti (considerando gli importi complessivi versati dal contribuente può trattarsi di decimali più o meno tenuti in considerazione) occorre far riferimento alla "ratio legis" che è quella di consentire al contribuente di mettersi in regola con sanzioni ridotte con grande vantaggio per gli introiti dello Stato oltre che per il contribuente. La stessa Agenzia delle Entrate, del resto, ammette nella sua circolare 67/E del 2011 La possibilità del ravvedimento anche parziale.

La tesi della difesa dell'Agenzia è che in questo caso si tratti invece di un ravvedimento totale non riuscito, ma la "ratio "è la stessa, anzi in questo caso la percentuale ...non adempiuta è talmente irrisoria da non poter essere in concreto quantificata.

Ritiene dunque questa Commissione che il ricorso del contribuente debba essere integralmente accolto.

La particolarità della fattispecie suggerisce la compensazione delle spese di causa.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.